

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 6 del 4/04/2024

Oggetto: Assunzione impegno di spesa di € **24.078,60** (comprensivo di oneri contributivi ed IRAP) a titolo di budget per lavoro straordinario al fine di garantire la convocazione dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), come previsto dall'art. 4 del DL n. 48 del 4 maggio 2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” all'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione (ADI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e politica attiva del lavoro;
- L'art.4 del suddetto decreto stabilisce che l'INPS, dopo aver effettuato l'istruttoria sulle domande dell'Assegno di Inclusione, comunica l'esito del controllo al cittadino che dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD), condizione necessaria al fine di ricevere il contributo economico;
- I servizi sociali visualizzano, tramite la Piattaforma Ministeriale Gepi, le domande ADI ed hanno 120 giorni, dalla data di sottoscrizione del PAD, per poter convocare ed effettuare un primo colloquio con il nucleo, pena la sospensione del beneficio. (DM 154 del 13/12/2023 art. 9)

TENUTO CONTO CHE

- solo a far data dal giorno 26 gennaio 2024, i servizi sociali hanno potuto visualizzare le prime domande che sono state caricate in piattaforma GePi in maniera massiva (circa 21.000 in pochi giorni) e che, diversamente da quanto indicato nel decreto, la data di sottoscrizione del PAD coincideva con la data di presentazione delle domande (la maggior parte con data presentazione domanda 18 - 19 dicembre 2023);
- il numero di domande ADI registrato ad oggi in Piattaforma Gepi costituisce un carico di lavoro consistente per i servizi sociali territoriali, anche in virtù del rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa;

CONSIDERATO CHE

- con nota PG/191627 del 28/02/2024 la scrivente ha provveduto a richiedere l'assegnazione di un budget di lavoro straordinario al fine di consentire ai Centri di servizio sociale territoriale di gestire nei tempi tali lavorazioni.

DATO ATTO CHE

- il Responsabile dell'Area Risorse Umane, d'intesa con il Direttore Generale ha assegnato, con disposizione nr. 11 del 01/03/2024, al Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali una prima tranche di € 18.200,00 (oltre oneri contributivi ed IRAP) in considerazione delle esigenze rappresentate e in ragione della necessità di gestire in maniera oculata le risorse del *fondo riserva per straordinario 2024*, riservandosi di procedere all'assegnazione del restante budget richiesto entro il 31/03/2024;
- il Responsabile dell'Area Risorse Umane ha assegnato, con disposizione nr. 18 del 21/03/2024, al Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali la seconda ed ultima tranche di € 18.200,00 (oltre oneri contributivi ed IRAP);
- la predetta disposizione demanda alla scrivente l'assunzione degli impegni di spesa sul Cap. 7935/1 (competenze nette), sul Cap. 7936/1 (oneri contributivi) e sul Cap. 7937/1 (Irap) del E.P. Bilancio 2024;

TENUTO CONTO CHE

- il Comune di Napoli non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, il cui termine di scadenza è stato differito - ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL - al 15 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 e, pertanto, è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel Bilancio 2023/2025, annualità 2024, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
- Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di C.C. nr. 42 del 04/07/2023;
- con deliberazione G.C. n. 423 del 20/11/2023 è stato approvato il PEG 2023/2025;

RITENUTO CHE

- la presente spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

ATTESO CHE

- il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che adotta il presente atto;
- l'atto non necessita di attività istruttoria in quanto mera applicazione di quanto disposto con disposizione n. 193 del 04/12/2018 dal Coordinatore del Servizio Autonomo Personale;
- non sussistono in capo al responsabile di procedimento profili di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014;

DATO ATTO

- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett b), e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento inerente il sistema dei controlli interni - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 - della regolarità e correttezza amministrativa e contabile del presente atto;
- il presente documento non contiene dati personali;

VISTI

- gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 66/2003, rispettivamente in tema di durata massima dell'orario di lavoro e di presupposti del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario;

- l'art. 14 del CCNL 1/4/1999, recante la prescrizione di limiti alle risorse utilizzabili per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario negli enti locali;
- il comma 1 dell'art. 32 del CCNL 16/11/2022, che afferma che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e copertura dell'orario di lavoro;
- il comma 2 dell'art. 32 del CCNL 16/11/2022, che afferma che la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
- l'art. 3, comma 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008), recante il divieto di procedere al riconoscimento della retribuzione delle prestazioni di lavoro rese in regime straordinario in assenza di strumenti di rilevazione automatica della presenza;
- l'art. 45, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale il dirigente è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ai dipendenti;
- gli artt. 107 e 183, del D. Lgs. 267/2000, nonché l'art. 24 del regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 6 bis L. 241/90 e gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione, anche potenziale, di situazione di conflitto di interesse.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati di:

- **Impegnare** la somma complessiva di € **24.078,60**, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 267/2000, quale budget per le attività di lavorazione delle domande ADI, assegnato con disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane nr. 18 del 21/03/2024, per la retribuzione delle prestazioni rese in regime di straordinario dal personale Assistenti sociali delle Municipalità del Comune di Napoli, così distinta:
 - € 18.200,00 a favore dei dipendenti assistenti sociali incardinati nelle Municipalità, sul Cap. 7935/1 – Classificazione: Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 1- Piano dei conti 11113 – codice COFOG 13, Bilancio 2023/2025 G.P. 2024;
 - € 4.331,60 a favore dell'INPS, sul cap. 7936/1 - codice gestionale SIOPE 1111, Bilancio 2023/2025 G.P. 2024, per gli oneri contributivi a carico dell'Ente;
 - € 1.547,00 a favore dell'agenzia delle entrate, sul Cap. 7937/1 - codice gestionale SIOPE 1701, Bilancio 2023/2025 G.P. 2024, a copertura dell'IRAP;
- **Imputare** la spesa complessiva di € 24.078,60 al Bilancio 2023/2025 G.P. 2024;
- **Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs.267/2000 così come coordinato con D. Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D. Lgs.126/2014.

Sottoscritta digitalmente da ()*

Il Dirigente
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.